

Oggetto: Analisi del nuovo Regolamento di attuazione del T.U. Immigrazione

Sono entrate in vigore il 25 febbraio le nuove disposizioni in materia di immigrazione previste dal DPR n. 334 del 18 ottobre 2004 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione" (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 17 della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005).

Vengono qui prese in esame organicamente tali disposizioni con il supporto della prof.ssa Paola Scevi, docente di Diritto delle Migrazioni alla Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza.

Prima di procedere ad un'analisi dei singoli articoli è opportuno premettere una visione d'insieme, precisando che il provvedimento attuativo della legge Bossi-Fini sull'immigrazione riguarda numerosi aspetti quali: le misure in materia di rilascio di visti d'ingresso, ricongiungimento familiare, permesso e carta di soggiorno, ricorso avverso i provvedimenti di espulsione, autorizzazioni speciali al rientro, liste degli stranieri che intendono lavorare in Italia, stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro stagionale ed autonomo, ingresso per studio o ricerca. Con il provvedimento diventa inoltre operativo lo sportello unico per l'immigrazione previsto dalla legge Bossi-Fini.

Come è noto la riforma¹, che dal 25 febbraio 2005 è diventata pienamente operativa, ha introdotto la figura del **contratto di soggiorno** per lavoro subordinato: i datori di lavoro interessati all'assunzione di stranieri devono assicurare, oltre ad un contratto di lavoro, anche le somme per il biglietto di rimpatrio dei lavoratori stranieri da loro chiamati in Italia, e un'adeguata sistemazione alloggiativa; è inoltre prevista la procedura di verifica preventiva dell'indisponibilità di altri lavoratori, italiani o cittadini dell'unione Europea o stranieri, iscritti al collocamento, a ricoprire i posti di lavoro vacanti.

Ciò che si rivela incongruamente penalizzante per il lavoratore straniero è che per il rinnovo del permesso di soggiorno sia necessaria la formalizzazione del contratto di soggiorno con tutto ciò che ne consegue in ordine alle garanzie. Invero, l'aggravio burocratico introdotto dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 13, in forza del quale il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti la sussistenza di un idoneo alloggio del lavoratore, comprime la sfera d'azione dei destinatari sino ad incidere sulla loro condizione giuridica.

¹ Cfr. Relazione Illustrativa alla legge di riforma "La linea guida del provvedimento è quella di giustificare l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata; (...) b) l'integrazione dell'extracomunitario è fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro; c) la durata del permesso di soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata del relativo contratto di soggiorno per lavoro; è prevista (...) h) la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari" .

Si profila una violazione del principio fondamentale di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti rispetto ai lavoratori italiani (come sancito dall'articolo 10 della Convenzione n.143 del 1975 dell'O.I.L. ratificata con legge n.158/81 -fonte di rango superiore alla legge ordinaria- recepito dall'articolo 2 del T.U.)

Una simile diversità di trattamento può risultare ammissibile in relazione all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, esistendo in materia un'ampia discrezionalità legislativa, come evidenziato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, ma è incompatibile con il citato principio di parità, se imposta ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti.

Occorre poi interrogarsi sui vigenti **meccanismi di collocamento**, che, come più volte richiamato da Caritas Italiana e da Migrantes, non sono alla portata di tutti i potenziali datori di lavoro per motivi di reddito, e sulla necessità di un collegamento più funzionale tra domanda e offerta di lavoro (basti pensare alle famiglie e alle piccole realtà aziendali).

Sul primo punto, peraltro, è stato opportunamente stabilito che la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza (art. 30 bis, c. 8).

Circa il collegamento tra domanda e offerta di lavoro, non è opportuno che l'unico canale legale di immigrazione a scopo di lavoro consista nell'ottenere preliminarmente un'offerta di lavoro. Occorre distinguere tra i flussi associati alla migrazione di manodopera qualificata e quelli relativi a lavoratori a bassa qualificazione o da assumere sulla base di un rapporto fiduciario. Per la prima componente, le disposizioni relative alla "chiamata nominativa", istanza presentata da un datore di lavoro in favore di lavoratore ancora residente all'estero, possono risultare adeguate, potendo fondarsi sull'esame – anche a distanza – del curriculum lavorativo o di studio del lavoratore. La costituzione di un rapporto di lavoro caratterizzato da bassi livelli di qualificazione necessita, peraltro, di un incontro diretto (sul territorio italiano) tra domanda e offerta di lavoro. Altrimenti l'immigrato farà comunque ingresso in Italia certo di trovare impiego nell'economia sommersa.

Come è stato proposto a livello comunitario, si dovrebbe tenere necessariamente conto di due diversi canali di accesso: il primo che si fondi su di un contratto di lavoro; il secondo che consenta di entrare e soggiornare temporaneamente per ricerca lavoro.

Il ricongiungimento familiare svolge un ruolo fondamentale per conseguire l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, è la prima tappa nel cammino dell'integrazione, strumento principale per inserire gli immigrati nel contesto sociale stabilizzandone la permanenza.

Come si ricorderà, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto all'unità familiare sono state stabilite dalla legge n.189/2002 avendo riguardo ai membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge ed i figli minori, e limitando la possibilità di ricongiungimento per i figli maggiorenni a carico alla mera fattispecie di grave stato di salute che comporti invalidità totale e dei genitori a carico solo nell'ipotesi dell'impossibilità di altro sostegno nel Paese di origine, o se ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli non possano provvedere loro per gravi motivi di salute².

² Lo straniero, per accedere al diritto di mantenere o riacquistare l'unità familiare, subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite, deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, purché di durata non inferiore ad un anno, per lavoro, sia esso di natura subordinata o autonoma, ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

L'intero procedimento è demandato allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura. Secondo l'art. 24 del DPR 334/04, l'operatività dello Sportello unico per l'immigrazione è subordinata all'emanazione di un decreto prefettizio, in attuazione delle direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Attualmente, in mancanza di tali disposizioni normative e fino a quando non verranno eseguiti gli adempimenti previsti dal citato articolo, con circolare del 24.02.2005, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro hanno stabilito che "(...) l'istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura – UTG e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello unico".

Per la validità dell'istanza dovranno essere presentati anche i documenti comprovanti i vincoli di parentela, coniugio e minore età, provenienti dall'estero ed autenticati dalla rappresentanza consolare italiana. Questo rende di incerta definizione l'esercizio del diritto all'unità familiare, perché sino a quando la documentazione proveniente dall'estero non sarà autenticata dalla nostra rappresentanza, non potrà avviarsi il procedimento, con conseguentemente slittamento dei tempi.

Il trasferimento di una parte rilevante delle procedure alle rappresentanze diplomatico-consolari rischia di complicare inutilmente il diritto al ricongiungimento familiare³. La riforma è ritornata al sistema precedente il 1998, nonostante questo avesse già dimostrato la sua inefficacia anche in relazione all'eccessiva dilatazione dei tempi. Persiste il problema della discrezionalità amministrativa: ciò rende incerto il risultato di un determinata istanza, con il rischio di comportare gravi ritardi in ordine all'esito della richiesta e anche di dare adito a controversie.

L'esperienza del passato e l'aggravarsi oggettivo dell'organizzazione dei vari consolati italiani, collegato anche all'aumento del fenomeno migratorio, che ha comportato un incremento del carico di lavoro, fanno temere che i tempi richiesti per il disbrigo delle pratiche saranno lunghi e che gli interessati difficilmente potranno intervenire per accelerarli.

In sintesi, le modifiche intervenute circa le categorie di familiari ricongiungibili e le difficoltà procedurali sottese all'esercizio del diritto all'unità familiare potranno acuire il senso di sradicamento.

Giova ancora una volta sottolineare come il ricongiungimento familiare rappresenti il miglior veicolo per l'effettiva integrazione dell'immigrato, che proprio attraverso i legami familiari ricostituiti sul territorio italiano riesce a sottrarsi all'emarginazione spesso indotta dalla sua condizione. La Corte costituzionale ha qualificato tale posizione soggettiva quale "diritto fondamentale" (cfr. le sentenze nn. 28 del 1995 e 203 del 1997). La legge n. 40 del 1998 e poi il testo unico avevano previsto la riforma della procedura per il conseguimento del visto (con il silenzio-assenso previsto dall'articolo 29, comma 8, del t. u.) e provveduto ad indicare all'articolo 29, comma 3, del testo unico, i requisiti richiesti in relazione all'alloggio e al reddito. Di fronte a tale, non modificato, assetto delle norme di rango primario, l'articolo 5 del nuovo regolamento introduce i descritti, ulteriori adempimenti che non trovano giustificazione trattandosi di un diritto fondamentale e tenuto conto della riserva

³ In proposito è emblematico il caso del Consolato generale italiano di Casablanca, che nell'ottobre 2002 aveva comunicato la chiusura a tempo indeterminato del proprio ufficio visti, senza indicare l'autorità supplente alla quale rivolgersi per il disbrigo delle pratiche, e nel maggio 2003 ha annullato le pratiche per il ricongiungimento corredate da un nulla osta della Questura rilasciato da più di sei mesi.

di legge in tema di condizione dello straniero. Così, si rende di fatto inutilmente più oneroso, sino a comprimerlo, il diritto all'unità familiare.

In tal senso, suscita perplessità anche la necessità di presentare la documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

Il testo della disposizione è generico (quindi passibile di applicazioni difformi da parte dei singoli uffici) e non si fonda sul dettato normativo che richiede, per le citate lettere b-bis) e c), che lo stato di indigenza economica non sia considerato in sé, ma rapportato a documentati gravi motivi di salute, che costituiscono quindi l'effettivo oggetto delle attestazioni.

Ad analoghe considerazioni, improntate alla perplessità, inducono le disposizioni introdotte per quanto riguarda la limitazione delle fattispecie di reati, per i quali viene riconosciuto agli stranieri il diritto d'ingresso, con un **permesso di soggiorno per motivi di giustizia**, per partecipare a processi penali a loro carico (art. 11, c-bis)

Tra le novità in materia di **espulsioni** vi è l'obbligo per lo straniero espulso che intenda rientrare in Italia, decorso il termine prescritto, di produrre idonea documentazione, comprovante l'assenza dal territorio dello Stato, presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro al Ministero dell'interno.

Opportunamente è stato stabilito che per il rilascio della **Carta di soggiorno** è ammesso, tra le fonti di reddito, il trattamento pensionistico per invalidità.

In conclusione, è fondato sostenere in linea generale – e anche in questo caso – l'utilità di una regolamentazione dettagliata delle procedure riguardanti l'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri. Tuttavia il nuovo Regolamento desta anche perplessità di natura giuridica laddove introduce restrizioni non previste dalla legge, mentre non lascia soddisfatti dal punto di vista operativo laddove regola aspetti restrittivi contenuti nella stessa legge. In ogni modo è necessaria un'adeguata conoscenza del testo giuridico, delle opportunità che offre e dei limiti che implica, al fine di assicurare agli immigrati un sostegno adeguato per quanto riguarda l'informazione, la tutela delle loro pratiche in collaborazione con le strutture pubbliche preposte e all'occorrenza anche l'avvio di azioni di contenzioso in collaborazione con gli uffici di patronato e altre organizzazioni specializzate nell'assistenza giuridica.

Allegati:

Schemi di procedure

- Per i lavoratori dipendenti
- In caso di licenziamento o dimissioni
- Per i lavoratori autonomi
- Per i ricongiungimenti familiari

Prospetto sinottico degli articoli del nuovo Regolamento

Analisi degli articoli del nuovo Regolamento

Procedure per i lavoratori subordinati

Il datore di lavoro richiede il nulla osta allo Sportello Unico
Lo sportello unico trasmette la richiesta al Centro per l'impiego
Il centro per l'impiego entro 20 giorni comunica i lavoratori eventualmente disponibili allo sportello unico e al datore di lavoro
Il datore di lavoro comunica allo sportello unico e al centro per l'impiego la conferma o meno della richiesta di nulla osta (entro 4 giorni)
<p style="text-align: center;">Lo sportello unico</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica presso la direzione provinciale del lavoro i limiti numerici stabiliti dal decreto flussi - in caso di certifica indisponibilità, di conferma della richiesta di nulla osta o di mancata comunicazione entro 20 giorni da parte del centro per l'impiego richiede alla questura la sussistenza o meno di motivi ostativi all'ingresso
<p style="text-align: center;">Lo sportello unico</p> <ul style="list-style-type: none"> -convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta (validità di 6 mesi) -verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione -su richiesta del datore di lavoro trasmette la documentazione all'ufficio consolare
Il datore di lavoro informa il lavoratore dell'avvenuto rilascio del nulla osta
Il lavoratore si reca presso l'ufficio consolare e richiede il visto (validità di 6 mesi)
<p style="text-align: center;">Il lavoratore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia deve presentarsi allo sportello unico</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipula del contratto di soggiorno per lavoro esibendo la documentazione necessaria (disponibilità e idoneità alloggio, impegno per le spese del viaggio di ritorno) -sottoscrive il modulo precompilato per richiesta del permesso di soggiorno
<p style="text-align: center;">Lo sportello unico</p> <ul style="list-style-type: none"> -consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale -conserva il contratto di soggiorno sottoscritto dallo straniero -ne invia copia al centro per l'impiego, all'ufficio consolare, al datore di lavoro -invia i dati alla questura per il rilascio del permesso di soggiorno -comunica allo straniero la data di convocazione presso la questura per la raccolta dei rilievi dattiloscopici

Caritas Italiana – Ufficio Immigrazione

Procedure in caso di licenziamento o dimissioni di lavoratori subordinati

Il datore di lavoro entro 5 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni effettua comunicazione allo sportello unico e al centro per l'impiego
Il lavoratore entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto deve dichiarare al centro per l'impiego, esibendo il permesso di soggiorno l'attività in precedenza svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di altre attività lavorative

Procedure per i lavoratori autonomi

Lo straniero Acquisisce presso la camera di commercio o l'ordine professionale L'attestazione dei parametri sulle risorse finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività (disponibilità in Italia di una somma non inferiore all'ammontare annuo dell'assegno sociale)
Lo straniero presenta all'ufficio consolare l'attestazione e il nulla osta di data non inferiore a tre mesi
L'Ufficio consolare -rilascia il visto entro 30 giorni e ne dà comunicazione a Ministero dell'Interno, Inps e Inail -consegna allo straniero la certificazione sull'esistenza dei requisiti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
La questura Rilascia il permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Caritas Italiana – Ufficio Immigrazione

Procedure per ricongiungimento familiare

Richiesta dei visti per ricongiungimento familiare
Termine per lo sportello unico: 90 giorni per il nulla osta o il provvedimento di diniego
Termine per l'autorità consolare: 30 giorni per il rilascio del visto

Caritas Italiana – Ufficio Immigrazione

**Prospetto sinottico degli articoli del nuovo Regolamento di
applicazione del Testo Unico Immigrazione (DPR n. 334, 18.10.2004)
oggetto di analisi**

1	Accertamento condizione reciprocità	22	Funzionamento dei CPT non mod.
2	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	23	Attività di assistenza e soc. non mod.
3	Comunicazioni allo straniero	24	Servizi acc. alla frontiera non mod.
4	Comunicazioni all'autorità consolare non mod.	25	Programmi ass. e integr. non mod.
5	Rilascio dei visti d'ingresso	26	Convenzioni con sog. priv. non mod
6	Visti per ricongiungimento familiare	27	Permesso soggiorno per protezione soc.
6bis	Diniego del visto d'ingresso	28	Permesso soggiorno minori non accomp.
7	Ingresso nel territorio dello Stato non mod.	29	Quote di ingresso per motivi lavoro
8	Uscita dal territorio dello Stato e reingresso	30	Sportello unico per l'immigrazione
8bis	Contratto soggiorno per lavoro subord	30bis	Richiesta assunzione lavoratori stranieri
9	Richiesta permesso di soggiorno	30 quinq	Verifica offerte lav. ai Centri per l'impiego
10	Permesso di soggiorno in casi particolari	30 sexies	Rinuncia all'assunzione
11	Rilascio del permesso di soggiorno	31	Nulla osta Sportello unico
12	Rifiuto del permesso di soggiorno	32	Lista stranieri iscritti per lavoro
13	Rinnovo del permesso di soggiorno	32bis	Liste lavoratori di origine Italiana
14	Conversione del permesso di soggiorno	33	Autorizz. per richieste numeriche
15	Iscrizioni anagrafiche	34	Titoli di prelazione
16	Richiesta carta di soggiorno	35	Stipula Contratto sog. per lavoro sub.
17	Rilascio e rinnovo carta di soggiorno	36	Rilascio permesso sogg. per lavoro
18	Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione	36bis	Variazione rapporto di lavoro
19	Divieto di rientro per gli stranieri espulsi	37	Licenz./dimissioni e iscriz. c/C. imp.
19bis	Autorizzazione rientro stranieri espulsi	38	Accesso al lavoro stagionale
20	Trattenimento nei centri di permanenza temp.	38bis	Permesso pluriennale per stagionali
21	Modalità del trattenimento non mod.	39	Lavoro autonomo

Caritas Italiana – Ufficio Immigrazione

Analisi dettagliata degli articoli del nuovo Regolamento di applicazione del Testo Unico Immigrazione (DPR n. 334, 18.10.2004)

Una prima osservazione riguarda la disposizione dell'**articolo 1** concernente l'**accertamento della condizione di reciprocità**.

Come è noto, l'accertamento di tale condizione, prima della riforma prevista dalla legge n. 40 del 1998, ha costituito un ostacolo considerevole all'integrazione degli immigrati regolarmente soggiornanti, spesso impedendo loro l'accesso alle professioni, al lavoro autonomo, a borse di studio universitarie, ecc.

L'articolo 2 del t.u. n. 286 del 1998, accanto all'affermazione del godimento dei diritti in materia civile a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti, ha disposto che nei casi in cui *"il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione"*. La disposizione, non modificata dalla legge n. 189 del 2002, va letta come una limitazione della possibilità di applicazione della condizione di reciprocità ai soli casi in cui essa è richiamata dalle norme del testo unico, che disciplina esaustivamente la materia dei diritti civili degli stranieri, o dalle convenzioni internazionali.

In questo senso, l'articolo 1, c. 2 del regolamento approvato con D.P.R. 334 del 2004, specifica che l'accertamento della condizione (per la disciplina previgente non richiesto per "i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del t.u., nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno"), non è richiesto anche per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio.

L'**articolo 2**, relativo ai rapporti con la pubblica amministrazione, al comma 1, per le dichiarazioni sostitutive relative agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, rinvia all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (anziché agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Al comma 2-bis, circa gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 che non possano essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, il regolamento dispone che a provvedere sia l'autorità diplomatica o consolare italiana con dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 (sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Es: test del DNA, della densimetria ossea).

L'unica modifica sostanziale all'**articolo 3** (che disciplina le **comunicazioni allo straniero**) è quella relativa al suo comma 3 ove è stato soppresso interamente l'ultimo periodo del comma della versione precedente "Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo", lasciando così non disciplinati i casi del diniego del visto di ingresso o di reingresso. La spiegazione potrebbe rinvenirsi – ma non giustificarsi – nell'intento di sopprimere il riferimento alla sintesi in lingua araba.

In relazione all'**articolo 5** sul **rilascio dei visti di ingresso** va segnalato che:

- la concertazione, finalizzata alla definizione delle istruzioni del Ministero degli affari esteri, con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, è stata estesa ai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali (**c.3**);

- in caso di ingresso di gruppi di minori nell'ambito di progetti approvati dal Comitato per i minori stranieri, alla domanda per il rilascio del visto deve essere allegato il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno **(c.6, c-bis)**;

- contestualmente al rilascio del visto d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia **(c.8-bis)**.

All'**articolo 6 Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito** sono introdotti nuovi requisiti per i visti inerenti l'esercizio del diritto all'unità familiare.

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata da:

- a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
- b) documentazione attestante la disponibilità del reddito;
- c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio idoneo;
- d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
- e) documentazione attestante l'invalidità totale del figlio maggiorenne o i gravi motivi di salute degli altri figli del genitore rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
- f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.

L'autorità consolare italiana provvede alla legalizzazione della documentazione, salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni richiesti, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione.

Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.

Articolo 6-bis Diniego del visto d'ingresso

Qualora non sussistano i requisiti prescritti, l'autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quando il provvedimento sia stato adottato per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. Tuttavia l'obbligo di motivazione permane quando riguarda le domande di visto per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, lavoro in casi particolari, diritto all'unità familiare, cure mediche e accesso ai corsi universitari.

Articolo 8 Uscita dal territorio dello Stato e reingresso comma 3 Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Articolo 8-bis Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno, un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza **(c.1)**. La valutazione circa l'idoneità dell'alloggio è comunque passibile di applicazioni difformi da parte dei singoli uffici anche in ragione dei diversi criteri applicati territorialmente.

La documentazione relativa all'alloggio ed alla copertura delle eventuali spese di rimpatrio è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno **(c. 2)**.

Articolo 9 La **richiesta del permesso di soggiorno** è presentata, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato **(c.1)**. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica **(c.1-ter)**.

Lo sportello unico richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta

consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero **(c.1-quater)**.

È stato inoltre previsto l'esonero dalla presentazione della documentazione attestante la disponibilità di mezzi per il rimpatrio anche in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia (oltre che per motivi di lavoro) **(c. 3, b)**.

I lavoratori stagionali stranieri autorizzati a soggiornare per un periodo di durata non superiore a 30 giorni sono esonerati dai rilievi fotodattiloscopici **(c. 5)**.

Per i richiedenti asilo, per gli stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale o esigenze umanitarie, e per gli stranieri, già regolarmente soggiornanti, che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide, non sono richiesti né i documenti di viaggio né quelli relativi a mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, mezzi di sussistenza e alloggio **(c. 6)**.

Articolo 10 Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari

Gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico, in caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale **(c. 1-bis)**.

Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri accolti nell'ambito di progetti a carattere umanitario approvati dal Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati **(c. 3-bis)**.

L'**articolo 11** introduce, con lettere da c-bis) a c-sexies), nuove cause di **rilascio del permesso di soggiorno:**

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Viene quindi limitato, senza ragione, il diritto di ingresso per partecipare al processo penale a carico dell'imputato straniero, sia in relazione al tempo di permanenza sia in relazione al tipo di reati, poiché la possibilità di soggiorno viene riferita solo ai reati di cui sopra. Opportuno sarebbe stato – anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto – garantire in modo pieno ed effettivo il diritto di difesa in questi casi, senza apporvi limiti, peraltro con norme regolamentari.

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato o acquisizione dall'interessato della documentazione comprovante le ragioni che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore, qualora sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni di salute (ex articolo 31, comma 3, del testo unico);

c-sexies) per integrazione del minore, in favore dei minori stranieri non accompagnati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri.

Al lavoratore stagionale, che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il permesso di soggiorno è revocato se il lavoratore non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale **(c. 1-bis)**.

Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno, possono contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa **(c. 2)**.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare viene rilasciato dalla questura e consegnato all'interessato dallo Sportello unico che provvede a comunicare l'eventuale diniego **(c. 2-bis)**.

Articolo 13 Rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica **(c.2-bis)**.

Articolo 14 Conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento del lavoratore, a cura del Centro per l'impiego, nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (non più previa iscrizione nelle liste di collocamento) **(c.1,b)**;

il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, **per motivi umanitari o per integrazione minore**, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo **(c.1,c)**;

il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva **(c.1,d)**.

Il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro (in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti al raggiungimento della maggiore età) sono detratti dalle quote d'ingresso definite per l'anno successivo rispetto a quello in cui ha luogo la conversione. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia **(c.5)**.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote stabilite, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, da parte dello Sportello unico. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione o a svolgere tirocini formativi in Italia, ma la conversione è possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio **(c.6)**.

Articolo 15 Gli stranieri **iscritti in anagrafe** non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Articolo 16 Richiesta della carta di soggiorno

Per il rilascio della carta di soggiorno tra le fonti di reddito è ammesso il trattamento pensionistico per invalidità.

Ai fini della dimostrazione di disponibilità di reddito occorre allegare il **modello CUD** (non il modello 101).

Articolo 17 Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno

La carta di soggiorno non è più soggetta a vidimazione decennale.

Articolo 18 Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione

La sottoscrizione del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, presentato dallo straniero ad una autorità diplomatica o consolare italiana, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso.

Articolo 19 Divieto di rientro per gli stranieri espulsi

Lo straniero espulso che intenda rientrare in Italia decorso il termine prescritto, deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro al Ministero dell'interno **(c.1-bis.)**.

Articolo 19-bis Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi

La richiesta di reingresso anticipato è presentata dallo straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro al Ministero dell'interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente, nonché acquisizione della documentazione a sostegno della richiesta. La rappresentanza diplomatica provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'interno.

Articolo 20 Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

Il provvedimento con il quale si dispone il trattenimento nel CPT fa riferimento al centro più vicino, in base alla disponibilità di posti, **(c.1)** Lo straniero è informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia o, in mancanza, dal difensore d'ufficio, anche in relazione all'udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera **(c.5-bis)**.

Articolo 27 Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro. Le quote d'ingresso stabilite dai decreti flussi saranno decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno convertiti in permessi per lavoro **(c.3-bis)**.

Il permesso di soggiorno in oggetto contiene, quale motivazione, la sola dicitura 'per motivi umanitari' ed è rilasciato con modalità che consentano la differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante codici alfanumerici **(c.3-ter)**.

Articolo 28 Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento

Al minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a

seguito della segnalazione al Comitato stesso ed è valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini sui familiari nel Paese di origine, **c.1, a)**.

Al minore non accompagnato che si trovi nelle condizioni di cui all'art. **32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico** (cioè si trova sul territorio italiano da non meno di tre anni; ha seguito un progetto di integrazione sociale per non meno di due anni; ha la disponibilità di un alloggio; frequenta corsi di studio, ovvero svolge attività lavorativa retribuita, ovvero è in possesso di contratto di lavoro, anche se non ha ancora iniziato l'attività), è rilasciato, previo parere del Comitato per i minori stranieri, un permesso per **integrazione sociale e civile del minore** (anziché per minore età) **c.1, a-bis)**.

Articolo 29 Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro

Le quote per le professioni sanitarie sono stabilite, sentite le regioni, sulla base delle valutazioni, effettuate dal Ministero della salute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dell'art. 6-ter, del D. Lgs. 502/92 (**c.1**).

Articolo 30 Sportello unico per l'immigrazione

Lo Sportello unico è diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro. È composto da almeno un rappresentante della Prefettura, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro (designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro) e da almeno uno della Polizia di Stato (designato dal questore). Lo Sportello unico è costituito con decreto del prefetto, che può individuare anche più unità operative di base. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attuate forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, compreso il rilascio dei relativi nullaosta (**c.1**).

Articolo 30-bis Richiesta assunzione lavoratori stranieri

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico, **c.1**.

In particolare, **c.2**, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli e deve contenere questi elementi essenziali:

complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;

- a) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- b) il trattamento retributivo ed assicurativo, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- c) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, nonché la documentazione circa l'alloggio, che devono risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
- d) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

c.3 Alla domanda devono essere allegati:

- a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, ove richiesta;
- b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

- c) proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. La decurtazione non è consentita per i rapporti di lavoro il cui contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore **(c.4)**.

Il datore di lavoro può richiedere la trasmissione del nulla osta e della proposta di contratto agli uffici consolari tramite lo Sportello unico **(c.5)**.

Il nulla-osta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro **(c.7)**.

Lo Sportello unico verifica la documentazione presentata e acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro la verifica dell'osservanza del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza **(c.8)**.

Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In questo caso i termini previsti per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione **(c.9)**.

Articolo 30-quinquies Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per l'impiego

Lo Sportello unico per l'immigrazione trasmette le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, al Centro per l'impiego competente ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali **(c.1)**.

Il Centro per l'impiego, entro venti giorni dalla richiesta, provvede a diffonderla e a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro le dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, o le eventuali certificazioni negative **(c.2)**.

In caso di disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

Articolo 30-sexies Rinuncia all'assunzione

Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione del Centro per l'impiego, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.

Articolo 31 Nulla-osta dello Sportello unico e visto d'ingresso

In caso di certificata indisponibilità o di conferma della richiesta di nulla-osta o di mancanza di comunicazione, decorsi 20 giorni, da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico richiede al questore la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi **(c.1)**, sussistenti qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione (salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione). In tali ipotesi il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta **(c.2)**.

Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro la verifica dei limiti numerici stabiliti dai decreti flussi **(c.3)**.

In assenza di motivi ostativi e verificato il rispetto dei limiti numerici stabiliti dai decreti flussi, lo Sportello unico:

- provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validità è di sei mesi dalla data del rilascio stesso **(c.4)**
- accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione **(c.5)**
- su richiesta del datore di lavoro trasmette l'intera documentazione agli uffici consolari **(c.6)**.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validità del nulla-osta **(c.7)**.

La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, rilascia visto di ingresso e codice fiscale, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto, e ne dà comunicazione al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero è informato dell'obbligo di presentarsi, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, allo Sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro **(c.8)**.

Articolo 32 Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia

Viene estesa al Ministro per gli italiani nel mondo la concertazione per il decreto che definisce il modello per l'iscrizione nelle liste (limitatamente a quelle relative agli oriundi italiani) **(c.2)**.

Le liste di prenotazione distinte per Paesi di provenienza sono diffuse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento **(c.3)**.

Articolo 32 bis Liste dei lavoratori di origine italiana

In ogni rappresentanza diplomatico-consolare sono istituite liste di prenotazione per lavoratori di origine italiana (per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza) **(c.1)**.

Gli iscritti hanno facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la propria posizione in graduatoria **(c.2)**.

Articolo 33 Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste

In caso di richieste numeriche, lo Sportello unico acquisisce, per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste di prenotazione istituite nell'ambito di accordi bilaterali **(c.2-bis)**.

Articolo 34 Titoli di prelazione

Come noto la disposizione relativa alla prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è stata abrogata con l. 189/2002 e contestualmente è stato disciplinato l'istituto dei Titoli di prelazione, una disposizione che privilegia gli stranieri che abbiano svolto un percorso formativo nei loro Paesi di origine, sulla base di programmi di formazione professionale approvati da enti e pubbliche amministrazioni italiane (art. 23 T.U.).

Le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine, nonché i criteri per la loro valutazione, sono stabiliti con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Avranno precedenza i programmi validati dalle regioni che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato in sede di programmazione dei flussi **(c.1)**.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono istituite apposite liste ove sono inseriti i lavoratori che hanno partecipato con profitto ai programmi di formazione **(c.2)**.

Le liste, distinte per paesi di origine, contengono i nominativi e le complete generalità dei lavoratori, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione **(c.3)**.

I dati inseriti nelle liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta nominativa o numerica. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori è rilasciato senza la preventiva verifica di indisponibilità **(c.4)**.

I lavoratori inseriti nell'elenco hanno un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica **(c.5)**.

Nel caso di richieste numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, gli stranieri con titoli di prelazione hanno precedenza sui connazionali ad eccezione dei lavoratori stagionali che abbiano il diritto di precedenza di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico **(c.6)**.

Articolo 35 Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio,

sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, che viene conservato presso lo Sportello unico **(c.1)**.

Copia del contratto di soggiorno è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro **(c.2)**.

Lo Sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta **(c.3)**.

Articolo 36 Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro e inoltra i dati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno **(c.1)**, lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici **(c.2)**.

Articolo 36-bis Variazioni del rapporto di lavoro

Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno **(c.1)**.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, nonché eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza.

Articolo 37 Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore straniero, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego per rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno **(c.2)**.

Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità ovvero di registrazione nell'elenco anagrafico. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di mobilità o della registrazione nell'elenco anagrafico **(c.5)**.

Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui sopra, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente **(c.6)**.

Articolo 38 Accesso al lavoro stagionale

Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore

di lavoro e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico **(c.1)**.

In caso di richiesta numerica lo Sportello unico procede alla comunicazione della stessa al Centro per l'impiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Il Centro per l'impiego, entro 10 giorni dalla richiesta, provvede a diffonderla e a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro le dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, o le eventuali certificazioni negative. Il datore di lavoro, entro 2 giorni dalla comunicazione del Centro per l'impiego, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero **(c.1-bis)**.

In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, se decorrono 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, lo Sportello unico dà ulteriore corso alla procedura **(c.1-ter)**.

Articolo 38- bis Permesso pluriennale per lavoro stagionale

Il datore di lavoro dello straniero che abbia prestato lavoro stagionale in Italia almeno per due anni di seguito ex art. 5, comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nulla-osta secondo le modalità di cui all'articolo 38 **(c.1)**.

Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'articolo 35 **(c.3)**.

Il rilascio dei nulla-osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. Nella determinazione delle quote di ingresso relative agli anni successivi a quello di rilascio si terrà conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati e della rispettiva estensione temporale **(c.4)**.

Articolo 39 Disposizioni relative al lavoro autonomo

Per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività. I parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale **(c.3)**.

La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà

comunicazione al Ministero dell' interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo **(c.7)**.

La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno **(c.8)**.

Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate dal decreto flussi, rilascia la certificazione dell'esistenza dei requisiti prescritti. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica **(c.9)**.

Non sono stati qui analizzati gli articoli e, pertanto, si rimanda ad una loro diretta lettura:

- 40 Casi particolari di ingresso per lavoro
- 41 Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
- 42 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- 44 Ingresso e soggiorno per cure mediche
- 44 bis Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca
- 49 Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni